



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<i>N 50 delibera</i>	OGGETTO: Modifica "Regolamento comunale per l'assegnazione del contributo di natalità (Bonus bebè)".
<i>Data 14-04-2021</i>	

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **17:37**, in modalità telematica giusto decreto sindacale prot. 5930 del 17.04.2020, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Straordinaria** ed in **Prima** convocazione, a seguito di rinvio. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Di Marco Alessandro	CONSIGLIERE	P
Capriotti Federico	CONSIGLIERE	P
Serafini Alessio	CONSIGLIERE	P
Monteforte Piergiuseppe	CONSIGLIERE	P
Valeri Alberto	CONSIGLIERE	P
Pompei Stefano	CONSIGLIERE	P
Nardi Luigi	CONSIGLIERE	P
Palombini Filippo	CONSIGLIERE	A
Cortellesi Giorgio	CONSIGLIERE	P
Serafini Roberto	CONSIGLIERE	P

Partecipano alla seduta il Vice Sindaco Massimo Bufacchi e l'Assessore Esterno Giambattista Paganelli

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **Manuela De Alfieri**

Il Presidente del Consiglio Sig. **Alessandro Di Marco**

in qualità di CONSIGLIERE ANZIANO

dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto.

Presiede il Consigliere Anziano Di Marco Alessandro

Il Consigliere Anziano, dopo appello nominale, alle ore 17,37 dichiara aperta la seduta

Relazione l'Assessore Esterno Giambattista Paganelli

PREMESSO che:

- il giorno 24 agosto 2016, i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno provocato la perdita di vite umane, numerosi feriti, dispersi, sfollati e gravi danneggiamenti su tutto il territorio del Comune di Amatrice;
- in data 24 agosto 2016 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante *“Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286”*;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, è stato dichiarato *“stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”*, prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26/08/2016, e successive, sono stati definiti *“interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

VALUTATA l’importanza di intervenire con un sostegno economico nei confronti dei nuclei familiari che hanno coraggiosamente deciso di restare in questo territorio e di ridargli vita, pur affrontando quotidianamente molteplici difficoltà;

VISTO il provvedimento consigliere n. 13 del 03/06/2017, modificato con successivi atti n. 19 del 15/07/2017, n. 36 del 05/04/2019 e n. 149 del 29/11/2019, con cui è stato istituito il contributo di natalità (Bonus bebè), al fine di supportare le famiglie aiutandole a sostenere le notevoli spese dovute alla nascita di prole;

RICORDATO che il suddetto contributo di natalità è correlato alle nascite e alle adozioni di minori dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020;

PRESO ATTO che la situazione del Comune di Amatrice, dopo i gravissimi e ripetuti eventi sismici e per le loro disastrose conseguenze, permane tutt’oggi estremamente problematica;

RIBADITA l’importanza di riconoscere un sostegno economico a favore dei nuclei familiari che hanno coraggiosamente deciso di restare sul territorio di Amatrice e di ridargli vita;

VALUTATO opportuno disporre l’ulteriore estensione della durata del contributo di natalità (bonus bebè) per l’intero anno 2021, correlato alla permanenza del nucleo familiare su questo territorio;

RITENUTO necessario modificare il Regolamento Comunale per l’assegnazione del contributo di natalità (Bonus bebè) nei termini che seguono:

- l’art. 1 è sostituito dal seguente:

“ART. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, in attuazione della politica dell’Amministrazione Comunale di Amatrice, che considera la famiglia come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità

primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri – in special modo nella difficile fase post sisma – i requisiti e le modalità di accesso, l'entità, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto dei contributi di natalità una tantum denominati “bonus bebè”, correlati alle nascite e alle adozioni di minori dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, residenti e stabilmente dimoranti nel territorio del Comune di Amatrice.”

- l'art. 2 è sostituito dal seguente:

“ART. 2 - Oggetto

Il contributo di natalità consiste nell'erogazione di un contributo nella misura massima di € 4.500 per ogni bambino nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

Nel caso di parto gemellare o di adozione di più fratelli, il contributo massimo non può comunque superare l'importo di € 6.000.

I suddetti importi vengono erogati in un massimo di n. 3 rate, con cadenza annuale, nei tempi e nelle modalità di seguito indicati:

- 1^a rata: € 1.500 (o € 2.000 nel caso di cui al precedente comma 2), a seguito della concessione del contributo;
- 2^a rata: € 1.500 (o € 2.000 nel caso di cui al precedente comma 2), trascorsi 12 mesi dalla concessione del contributo;
- 3^a rata: € 1.500 (o € 2.000 nel caso di cui al precedente comma 2), trascorsi 24 mesi dalla concessione del contributo.

L'erogazione di ogni singola rata è subordinata all'esito positivo della verifica relativa al possesso e mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3 nell'anno solare precedente alla stessa. L'esito negativo della verifica determina la decadenza dal diritto al contributo in oggetto.”;

- l'art. 3 è sostituito dal seguente:

“ART. 3 – Soggetti beneficiari

Il contributo spetta ai nuclei familiari costituiti da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno, per nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 (comunque, fino al compimento del quattordicesimo anno di età per adozioni ed affidamenti preadottivi), residenti e stabilmente dimoranti ad Amatrice nei 12 mesi antecedenti alla nascita e/o adozione o affido preadottivo. Il richiedente deve coabitare con il minore, anch'egli/ella residente e stabilmente dimorante nello stesso Comune di Amatrice.

Possono beneficiare del contributo i cittadini residenti ma dimoranti fuori dal territorio comunale qualora l'abitazione di residenza, a qualsiasi titolo posseduta, si trovi in situazione di inagibilità, cioè ricadente in classificazione scheda AEDES differente da “A”.

Il requisito della residenza e dimora stabile del nucleo familiare in cui è inserito il minore deve essere mantenuto per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo, pena la immediata decadenza dal contributo e, eventualmente, la restituzione dell'importo indebitamente percepito.

In caso di affidamento del minore conseguente a provvedimento giudiziario, il contributo viene corrisposto per intero al genitore o tutore cui il minore è affidato in misura prevalente.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda e confermati, mediante autocertificazione, ogni anno prima dell'erogazione della 2^a e 3^a rata.”;

- il comma 3 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

“La domanda dovrà essere inoltrata entro 90 giorni dalla data di nascita del figlio per il quale è richiesto il bonus; nel caso di adozione, il termine decorre dalla data del provvedimento di adozione.”;

- il comma 4 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

“Per i nati/adottati nel periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di 90 giorni decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.”;

- l'art. 7 è sostituito dal seguente:

“ART. 7 – Adempimenti in materia di privacy

I dati forniti sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati personali e delle comunicazioni.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Amatrice.

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679, che in questa sede si intendono integralmente riprodotti.”;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera *a*), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione favorevole unanime,

DELIBERA

DI DICHIARARE che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI MODIFICARE l'art. 1 del Regolamento Comunale per l'assegnazione del contributo di natalità (Bonus bebè), approvato con provvedimento consiliare n. 13 del 03/06/2017 e modificato con successivi atti n. 19 del 15/07/2017, n. 36 del 05/04/2019, n. 149 del 29/11/2019, come segue:

– l'art. 1 è sostituito dal seguente:

“ART. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, in attuazione della politica dell'Amministrazione Comunale di Amatrice, che considera la famiglia come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri – in special modo nella difficile fase post sisma – i requisiti e le modalità di accesso, l'entità, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto dei contributi di natalità una tantum denominati “bonus bebè”, correlati alle nascite e alle adozioni di minori dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, residenti e stabilmente dimoranti nel territorio del Comune di Amatrice.”

– l'art. 2 è sostituito dal seguente:

“ART. 2 - Oggetto

Il contributo di natalità consiste nell'erogazione di un contributo nella misura massima di € 4.500 per ogni bambino nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

Nel caso di parto gemellare o di adozione di più fratelli, il contributo massimo non può comunque superare l'importo di € 6.000.

I suddetti importi vengono erogati in un massimo di n. 3 rate, con cadenza annuale, nei tempi e nelle modalità di seguito indicati:

– 1ª rata: € 1.500 (o € 2.000 nel caso di cui al precedente comma 2), a seguito della concessione del contributo;

– 2ª rata: € 1.500 (o € 2.000 nel caso di cui al precedente comma 2), trascorsi 12 mesi dalla concessione del contributo;

– 3ª rata: € 1.500 (o € 2.000 nel caso di cui al precedente comma 2), trascorsi 24 mesi dalla concessione del contributo.

L'erogazione di ogni singola rata è subordinata all'esito positivo della verifica relativa al possesso e mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3 nell'anno solare precedente alla stessa. L'esito negativo della verifica determina la decadenza dal diritto al contributo in oggetto.”;

– l'art. 3 è sostituito dal seguente:

“ART. 3 – Soggetti beneficiari

Il contributo spetta ai nuclei familiari costituiti da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno, per nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 (comunque, fino al compimento del quattordicesimo anno di età per adozioni ed affidamenti preadottivi), residenti e stabilmente dimoranti ad Amatrice nei 12 mesi

antecedenti alla nascita e/o adozione o affido preadottivo. Il richiedente deve coabitare con il minore, anch'egli/ella residente e stabilmente dimorante nello stesso Comune di Amatrice.

Possono beneficiare del contributo i cittadini residenti ma dimoranti fuori dal territorio comunale qualora l'abitazione di residenza, a qualsiasi titolo posseduta, si trovi in situazione di inagibilità, cioè ricadente in classificazione scheda AEDES differente da "A".

Il requisito della residenza e dimora stabile del nucleo familiare in cui è inserito il minore deve essere mantenuto per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo, pena la immediata decadenza dal contributo e, eventualmente, la restituzione dell'importo indebitamente percepito.

In caso di affidamento del minore conseguente a provvedimento giudiziario, il contributo viene corrisposto per intero al genitore o tutore cui il minore è affidato in misura prevalente.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda e confermati, mediante autocertificazione, ogni anno prima dell'erogazione della 2^a e 3^a rata.";

- il comma 3 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

"La domanda dovrà essere inoltrata entro 90 giorni dalla data di nascita del figlio per il quale è richiesto il bonus; nel caso di adozione, il termine decorre dalla data del provvedimento di adozione.";

- il comma 4 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

"Per i nati/adottati nel periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di 90 giorni decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.";

- l'art. 7 è sostituito dal seguente:

ART. 7 – Adempimenti in materia di privacy

I dati forniti sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati personali e delle comunicazioni.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Amatrice.

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679, che in questa sede si intendono integralmente riprodotti.";

DI DARE ATTO che restano confermati tutti gli articoli del Regolamento sopra citato non espressamente modificati dal presente atto;

DI FORNIRE INDIRIZZO al Settore VI di procedere ad un Avviso inerente al contributo in oggetto;

DI DARE ATTO che la copertura finanziaria del presente contributo sarà data dalle donazioni liberali pervenute al Comune.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Alessandro Di Marco

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

Pubblicata il 29-04-2021

Reg. 707

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO

Manuela De Alfieri

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 29-04-2021 al 14-05-2021 e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

li,

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri